

(N. 1531)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1978 (V. Stampato n. 2422)

d'iniziativa dei deputati LOBIANCO, BARDELLI, SALVATORE, CASTELLUCCI, ANDREONI, BAMBI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CAVI-GLIASSO Paola, CITTERIO, COCCO Maria, DE CINQUE, FERRARI Silvestro, MARABINI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI, RUBBI Emilio, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO Salvatore, ZAMBON, ZARRO e ZUECH (2422)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 gennaio 1979*

**Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
per la vendita della carne macellata proveniente dagli
allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori
agricoli-allevatori**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, si applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili, fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il genere bufalo), suina, ovina e caprina, effettuate, nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica è forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi soggetti a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti in affitto.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.